

CIRCOLARE SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE E ATA

a.s.2024/2025

PERSONALE DOCENTE: CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI

Dal 26 luglio (h. 9,00) al 7 agosto 2024 (h. 14,00), tramite le funzioni telematiche portale del portale “Istanze on line”

MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

comporta la **rinuncia** alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

RINUNCIA INCARICO

La rinuncia all'incarico **preclude** il rifacimento delle operazioni anche **per altra tipologia** di posto di sostegno

MANCATA ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO

per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste **consente** la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato

PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO

Può partecipare alla procedura nei limiti previsti dagli articoli 47 e 70 del CCNL 2019/21

Art. 47 “Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

Art. 70, c. 1: “Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

ASPIRANTI INCLUSI CON RISERVA I FASCIA GPS SOSTEGNO IN ATTESA DEL CONSEGUIMENTO/RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

Non hanno titolo a partecipare alla procedura

DOCENTE TENUTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ANNO DI PROVA

Non può accettare nomine a tempo determinato

ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Il Dirigente scolastico **provvede** alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra attribuendole, con il loro consenso:

- Ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione;
- Prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- Al personale con contratto ad orario completo, prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
- In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti comuni, **di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time** che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, con l'integrazione di un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22.

Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione. La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (*cosiddetto INS*).

ACCETTAZIONE SUPPLENZA

L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche *non preclude* all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, *purché intervenga prima della presa di servizio*.

COMPLETAMENTO

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento, è **consentito** lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, *purché* al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare *solo tra posti dello stesso profilo*.

DIFFERIMENTO PRESA DI SERVIZIO

E' inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (*a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio*).

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

Il personale temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici *possono* conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430

QUANDO I DIRIGENTI NON POSSONO CONFERIRE SUPPLENZE BREVI

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia *meno di tre posti*;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, *per i primi sette giorni di assenza*.

CONFERIMENTO SUPPLENZE BREVI

Tale divieto è parzialmente derogato dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, *in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza*.

DSGA EVENTUALI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI

Con esclusione di quanto previsto dalla deroga del 2,5% di cui all'articolo 1, comma 83-ter, della legge n. 107 del 2015, *si provvede* alla copertura di eventuali *posti disponibili e/o vacanti*, secondo le modalità dell'articolo 14 del CCNI sulle *utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, dell'Intesa del 27 giugno 2024 di proroga del menzionato CCNL.

ASPIRANTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Per soggetti *con handicap personale* di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che *assistono parenti in situazioni di handicap* di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

LINK

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-115135-del-25-luglio-2024>